

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso

TAR Lazio - Roma, Sez. III-*bis*, R.G. n. 7757/2013

2. Nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata

Nome del ricorrente

FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (C.F.: 80068370156)

Amministrazione resistente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588)

3. Estremi del provvedimento impugnato e sunto dei motivi di ricorso

Estremi del provvedimento impugnato

Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 dicembre 2012 di assegnazione ai diversi enti del contributo di cui al cap. 1261 dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.

Sunto dei motivi di ricorso

- Violazione di legge (art. 1, c. 40, legge n. 549/95 e art. 32, c. 2, legge n. 448/01) in relazione alla mancata previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti ed all'assenza del concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- Violazione di legge (art. 1, c. 40, legge n. 549/95 e art. 32, c. 2, legge n. 448/01)

ed eccesso di potere, nella figura sintomatica della falsità di presupposto e del travisamento dei fatti, in relazione all'erogazione di un contributo ad un ente soppresso. In subordine, violazione di legge (art. 3, legge n. 241/90) ed eccesso di potere, nella figura sintomatica del difetto di istruttoria, in relazione alla determinazione dell'importo assegnato all'INDIRE.

- Violazione di legge (art. 1, c. 41, legge n. 549/95 e art. 3 legge n. 241/90) ed eccesso di potere, nella figura sintomatica dell'incompletezza e difetto di istruttoria nonché dell'assenza dei parametri di riferimento, in relazione alla determinazione degli importi da assegnare.

4. Indicazione dei controinteressati

UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO
(C.F.80069590588)

OPERA NAZIONALE MONTESSORI (C.F. 80203390580)

A.GI.MUS -ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICALE (C.F.96385310584)

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI (C.F.
80254570585)

ASS. ITALIANISTI ITALIANI (C.F.: 93035890503)

ASS.DOCENTI ITALIANI LINGUA TEDESCA (C.F.: 96184260584)

ASS. INSEGNANTI DELLA FISICA(C.F.: 00383360369)

ASS.ISPANISTI ITALIANI (C.F.: 96263470583)

ASS.NAZ.LE INSEGNANTI AREA TECNOLOGICA (C.F.: 80092390014)

ASS. NAZ.LE INSEGNANTI LINGUE STRANIERE (C.F.: 00238430326)

ANISA PER EDUCAZIONE ALL'ARTE (C.F.: 94072730487)

ASS.NAZ.LE INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI (C.F.: 94079480631)

CLIO '92 ASS.RICERCA INSEGNANTI DI STORIA (C.F.: 93030890201)

GISCEL GRUPPO INTERVENTO E STUDIO EDUCAZ. LINGUISTICA (C.F.:
94148060637)

IST.NAZ.LE STORIA MOVIMENTO LIBERAZIONE IN ITALIA (C.F.:

80108310154)

LABORATORIO NAZIONALE PER LA DIDATTICA DELLA STORIA (C.F.: 92010630371)

LEND LINGUA E NUOVA DIDATTICA (C.F.: 02552650588)

MATHESIS (C.F.: 03532711003)

SOCIETA' ASTRONOMICA ITALIANA (C.F.: 94049790481)

SOCIETA' CHIMICA ITALIANA (C.F.: 02908800580)

SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA (C.F.: 97009070588)

SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA (C.F.: 01588020584)

S.I.E.M. SOC. IT. EDUCAZIONE MUSICALE (C.F.: 80119310151)

SOCIETA' ITALIANA DI FISICA (C.F.: 00308310374)

SOCIETA' LINGUISTICA ITALIANA (C.F.: 97042120580)

TESOL ITALY (C.F.: 9622050058)

UNIONE MATEMATICA ITALIANA (C.F.: 00336020375)

FONDAZIONE M.I.C. MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE (C.F.: 90020390390)

ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA – INDIRE (C.F.: 80030350484)

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto Presidenziale del 25 gennaio 2021, n. 196/2021, con riferimento all'ordinanza del 1° ottobre 2020, n. 9986/2020, che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio alle Associazioni professionali per discipline, agli Enti musicali nonché all'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

7. Testo integrale del ricorso introduttivo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Promosso dalla **Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci** (C.F.: 80068370156), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede legale a Milano, in via San Vittore, 21, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente ricorso, dall'avvocato Mattia Ferrero (C.F.: FRRMTF81E30L424D) del Foro di Milano – il quale indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata mattia.ferrero@milano.pecavvocati.it nonché quale proprio numero di fax +39-02-89452125 – ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Michele Damiani, a Roma, in via A. Mordini, 14;

- *ricorrente* -

contro il

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma, in viale di Trastevere, 76/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui ufficio a Roma, in via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

- *Amministrazione intimata* -

e nei confronti di

Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo (C.F.: 80069590588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, in corso Vittorio Emanuele II, 217;

Opera Nazionale Montessori (C.F.: 80203390580), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, in via di San Gallicano, 7;

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi (C.F.: 80254570585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, in via Gregorio VII, 267;

Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche (C.F.: 90020390390), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Faenza (RA), in viale Baccarini, 19;

- *controinteressati* -

per l'annullamento

del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 dicembre 2012 di assegnazione ai diversi enti del contributo di cui al cap. 1261 dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 (doc. 1), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

La Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci è stata costituita col decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, quale trasformazione del preesistente Ente pubblico per il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci, prevedendo espressamente l'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo che *«ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105»*.

L'articolo 3 della legge n. 332/58 prevedeva che per il proprio funzionamento l'anzi citato Ente si avvallesse *«di un contributo dello Stato in misura da determinarsi di anno in anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione»*. Successivamente, con legge 21 febbraio 1961, n. 95, era stata fissata l'esatta misura di tale contributo (*«per il normale funzionamento l'Ente si avvale di un contributo annuo dello Stato di lire 65.000.000»*), poi aggiornata con diversi provvedimenti sino a giungere alla legge n. 105/84 che così ha disposto all'articolo 1: *«il contributo annuo dello Stato a favore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano ... è elevato a lire 2.700 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1984»*.

Per l'esercizio 2012 la Fondazione odierna ricorrente ha, però, ricevuto dallo

Stato un contributo pari ad € 643.464,50, anziché quello nella misura fissata dalla legge n. 105/84, pari ad € 1.394.433,63 (equivalenti a 2.700.000.000 del vecchio conio).

La medesima Fondazione ha conseguentemente introdotto una causa contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (attualmente pendente avanti al Tribunale di Milano – Sezione I Civile – G.U.: dott. Bichi – R.G. n. 14571/13), chiedendo la condanna di esso Ministero al pagamento della differenza tra quanto erogato nell'anno 2012 e la misura del contributo fissata dalla legge n. 105/84.

L'Amministrazione ha resistito a tale domanda asserendo che la misura del contributo annuo dello Stato in favore della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci non è più fissata per legge, bensì demandata ad un riparto dello stanziamento iscritto al corrispondente capitolo dell'unità previsionale di base, effettuato annualmente dal Ministro competente, ai sensi dell'articolo 1, commi 40-44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Finanziaria 1996).

Plurime ragioni portano a contestare detta tesi, ma non è questa la sede per un esame nel merito della controversia. Ciò che di essa rileva è che, con il fascicolo depositato in cancelleria il 24 maggio 2013, l'Amministrazione ha offerto in comunicazione il provvedimento qui oggetto di impugnazione, sino ad allora sconosciuto dall'odierna ricorrente.

Esso viene impugnato per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui venga deciso che la Fondazione ricorrente non è titolare in proposito di un diritto soggettivo perfetto, bensì di un mero interesse legittimo (la misura del contributo dipendendo non dalla legge n. 105/84 bensì da un apprezzamento discrezionale del Ministero erogante circa *an, quid e quomodo* del contributo medesimo).

DIRITTO

Il provvedimento impugnato appare illegittimo per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge (art. 1, c. 40, legge n. 549/95 e art. 32, c. 2, legge

n. 448/01) in relazione alla mancata previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti ed all'assenza del concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le disposizioni richiamate prevedono che il riparto dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi sia effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Orbene, a prescindere dal ritardo con cui il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha provveduto in tal senso, è agevole rilevare come il Decreto Ministeriale di riparto, che viene qui impugnato, non solo non sia stato preceduto dalla richiesta di parere sul relativo schema da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ma sia pure privo del necessario concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Con particolare riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, giova evidenziare come il Decreto Ministeriale assolve ad un ruolo di raccordo tra la funzione politica e quella amministrativa, esprimendo un alto livello di discrezionalità. Proprio come contrappeso di tale ampia discrezionalità la legge impone l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, la cui assenza è di per sé sufficiente a far ritenere illegittimo il ricorso, venendo violata la norma che attribuisce e disciplina l'esercizio del potere (cfr. TAR Lazio-Roma, sez. III-bis, 14 aprile 2011, n. 3251).

2. Violazione di legge (art. 1, c. 40, legge n. 549/95 e art. 32, c. 2, legge n. 448/01) ed eccesso di potere, nella figura sintomatica della falsità di presupposto e del travisamento dei fatti, in relazione all'erogazione di un contributo ad un ente soppresso. In subordine, violazione di legge (art. 3, legge n. 241/90) ed eccesso di potere, nella figura sintomatica del difetto di istruttoria, in relazione alla determinazione dell'importo assegnato all'INDIRE.

Il provvedimento impugnato, adottato il 5 dicembre 2012, decreta l'assegnazione di un contributo in favore dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS).

Senonché detta Agenzia – in forza dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 – è stata soppressa con decorrenza dal 1° settembre 2012.

La citata disposizione ha abrogato i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in virtù dei quali l'ANSAS era stata istituita, e non ha dettato alcuna disciplina per la liquidazione o la successione dell'Agenzia, il Legislatore essendosi limitato a ripristinare l'Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente pubblico di ricerca dotato di autonomia.

È, quindi, incontestabile che, alla data di adozione del Decreto Ministeriale, l'ANSAS era un soggetto giuridico inesistente nel nostro ordinamento e, pertanto, non iscritta, né iscrivibile, nella tabella A di cui all'art. 1, c. 40 della legge n. 549/95 o alla tabella 1 di cui all'art. 32, c. 2, della legge n. 448/01.

Risultando, dunque, esclusa dalle citate tabelle, il provvedimento di assegnazione ad essa di un contributo annuo dello Stato è illegittimo per violazione delle norme appena richiamate, che ricollegano l'assegnazione del contributo alla presenza dell'ente in una delle tabelle (o ad altra specifica disposizione di legge, nel caso mancante).

Il Decreto Ministeriale è, altresì, censurabile sotto il profilo della falsità di presupposto e del travisamento dei fatti, giacché l'Amministrazione ha provveduto al riparto delle somme disponibili sul capitolo 1261 ritenendo l'ANSAS ancora esistente – così travisando i fatti –, e nel falso presupposto che la stessa potesse essere destinataria *ope legis* di un contributo statale per il funzionamento.

In subordine, ove si ritenga che l'indicazione dell'ANSAS nel Decreto Ministeriale costituisca un mero *lapsus calami* e che, in realtà, destinatario del

contributo sia l'INDIRE, si rileva sin d'ora l'illegittimità del provvedimento qui impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria. L'INDIRE, infatti, è stato ripristinato in virtù del già richiamato 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, ma contestualmente ne è stata mutata la natura giuridica (è ora ente pubblico di ricerca) e la modalità di finanziamento (a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca a decorrere dall'esercizio 2013).

Un siffatto cambiamento delle modalità di esistenza dell'ente avrebbe, pertanto, richiesto un'istruttoria per verificare se i presupposti di fatto e di diritto che in passato avevano giustificato l'erogazione di un determinato contributo in favore dell'ANSAS, ricorrevano allo stesso modo con riferimento al rinnovato INDIRE (che per l'esercizio 2012 riceverebbe un contributo di fatto analogo a quello percepito dall'ANSAS nell'esercizio 2011 – cfr. doc. 2).

Considerate tali ragioni, il provvedimento difetta anche di motivazione, giacché l'Amministrazione non ha fatto cenno alcuno alle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali ha ritenuto di assegnare un contributo all'INDIRE in misura di fatto pari a quella del contributo erogato l'esercizio precedente all'ANSAS.

3. Violazione di legge (art. 1, c. 41, legge n. 549/95 e art. 3 legge n. 241/90) ed eccesso di potere, nella figura sintomatica dell'incompletezza e difetto di istruttoria nonché dell'assenza dei parametri di riferimento, in relazione alla determinazione degli importi da assegnare.

L'articolo 1, comma 41, della legge n. 549/95 dispone che «*i Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché gli enti nazionali per la gestione dei parchi*».

Sennonché il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non ha svolto alcuna istruttoria in modo da individuare quali fossero le istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale e con quale

contributo se ne potesse assicurare il buon funzionamento.

Inoltre, a differenza di altri Ministeri (cfr. doc. 3 e 4), il Ministero intimato non ha, neppure, adottato dei parametri di riferimento per procedere alla determinazione del contributo a enti, istituti, fondazioni ed altri organismi, parametri che, costituendo un autolimito, avrebbero garantito un migliore esercizio della discrezionalità amministrativa.

Va, poi, eccepito l'assoluto difetto di motivazione del Decreto Ministeriale impugnato atteso che nulla viene detto in merito ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione a ripartire i contributi nella misura decisa, peraltro reiterando nel tempo la riduzione lineare del 50 % operata nel 2010 (in forza dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122), così discostandosi dal dettato dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 549/95 ed effettuando una scelta che sebbene più facile, pare tuttavia la meno rispondente ai canoni di efficienza ed efficacia volti ad assicurare il buon andamento dell'Amministrazione.

Quanto, infine, ai motivi per cui il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci è da considerarsi un'istituzione culturale e sociale di particolare rilievo nazionale ed internazionale – senza nulla voler togliere agli enti controinteressati – va osservato come, con quasi 400.000 visitatori l'anno e 40.000 mq di superficie occupata, si tratti del più importante museo scientifico italiano, unico comparabile agli analoghi stranieri, oltre ad essere il più visitato museo della Lombardia.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, *ut supra* rappresentata e difesa, ricorre a codesto Illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale affinché, accertati i vizi di legittimità sopra enunciati, voglia annullare il provvedimento impugnato. Con vittoria di compenso, accessori e spese di giustizia.

PENDENZA DI RICORSI PARZIALMENTE CONNESSI

La scrivente segnala come il presente ricorso sia connesso a quelli già pendenti avanti a codesto Illustrissimo Tribunale Amministrativo Regionale e rubricati al R.G. n. 6192/11 e n. 8652/12 atteso che le parti sono le medesime e vengono sempre impugnati – per vizi in parte identici – i Decreti Ministeriali di assegnazione ai diversi enti del contributo di cui al cap. 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i diversi anni (2010, 2011 ed, ora, 2012).

Con il ricorso saranno depositati i seguenti documenti:

1. Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 dicembre 2012;
2. Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 novembre 2011;
3. testo e relazione atto del Governo n. 482 sottoposto a parere parlamentare;
4. testo e relazione atto del Governo n. 496 sottoposto a parere parlamentare.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che per il presente ricorso è dovuto il contributo unificato nella misura di € 650,00.

Milano, 23 luglio 2013

avv. Mattia Ferrero

Il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo del ricorso sopra esteso nonché delle allegate copie della memoria di costituzione dell'Amministrazione, della memoria difensiva della Fondazione ricorrente, dell'estratto del verbale dell'udienza del 25 settembre 2020 e dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sezione III-bis, del 1° ottobre 2020, n. 9986/2020, in calce ai quali deve essere inserito l'avviso che:

- a. – la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale del TAR Lazio – Roma, Sezione III-bis, del 25 gennaio 2021, n. 196/2021, con riferimento all'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sezione III-bis, del 1° ottobre 2020, n. 9986/2020, che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio alle Associazioni professionali per discipline, agli Enti musicali nonché all'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE);
- b. - lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

E', inoltre, prescritto che il Ministero dell'Istruzione:

- c. - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il testo del ricorso introduttivo nonché delle copie della memoria di costituzione dell'Amministrazione, della memoria difensiva della Fondazione ricorrente, dell'estratto del verbale dell'udienza del 25 settembre 2020, dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sezione III-bis, del 1° ottobre 2020, n. 9986/2020 e del decreto presidenziale del 25 del 25 gennaio 2021, n. 196/2021;
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato (mediante spedizione all'indirizzo PEC mattia.ferrero@milano.pecavvocati.it), nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del presente avviso recante il testo del ricorso introduttivo, della memoria di costituzione dell'Amministrazione, della memoria difensiva della Fondazione ricorrente, dell'estratto del verbale dell'udienza del 25 settembre 2020, dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sezione III-bis, del 1°

ottobre 2020, n. 9986/2020 e del decreto presidenziale del 25 del 25 gennaio 2021, n. 196/2021, reperibili in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e. – dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente avviso ed il decreto presidenziale del 25 del 25 gennaio 2021, n. 196/2021.

Al presente avviso si allegano:

- 1) memoria di costituzione dell'Amministrazione;
- 2) memoria difensiva della Fondazione ricorrente;
- 3) estratto del verbale dell'udienza del 25 settembre 2020;
- 4) decreto presidenziale del 25 gennaio 2021, n. 196/2021;
- 5) ordinanza del 1° ottobre 2020, n. 9986/2020;
- 6) quietanza attestante l'avvenuto pagamento del costo del servizio di pubblicazione.

Milano, 2 febbraio 2021

avv. Mattia Ferrero